

Codice A1513B

D.D. 16 ottobre 2018, n. 1152

**L.R. 7/2006 - D.LGS. 117/2017 e s.m.i. Variazione denominazione sociale di Associazione di promozione Sociale già iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, da Associazione Amici della Musica ad Associazione Amici della Musica Carlo Soliva ETS, con sede legale in via Facino Cane, 35 - 15033 Casale (Al) - C.F. 82007870064.**

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." nei relativi registri..... e..." il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si

intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti *dalle normative di settore*"

considerato che la Provincia di Alessandria aveva iscritto al Registro Regionale del Volontariato l'Associazione "Amici della musica", con sede legale in Via Facino Cane, 35 – 15033 Casale Monferrato (Al), C.F. 82007870064, con provvedimento n. 696 del 4.11.2008;

Vista la comunicazione di cambio della denominazione sociale e della modifica statutaria inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Amici della Musica" di Casale, con sede legale in via Facino Cane, 35 – 15033 Casale (Al) - C.F. 82007870064 all'Ufficio Decentrato di Alessandria, pervenuta in data 25.9.2018 ns. prot. n. 43923/A1513B, dalla quale si evince che la nuova denominazione sociale risulta essere Associazione "Amici della Musica Carlo Soliva ETS";

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di variazione della denominazione sociale dell'Associazione in oggetto:

- Verbale di Assemblea del 20/7/2018 di approvazione del cambio della denominazione sociale e del nuovo statuto, redatto dal notaio, Avv. Marina Aceto, repertorio n. 9523, raccolta n. 7259, registrazione n. 1858 del 31.7.2018;
- Elenco dei votanti dell'Assemblea del 20/7/2018, allegato al Verbale suddetto con la lettera A;
- Nuovo Statuto redatto ai sensi del D.Lgs117/2017 allegato al Verbale suddetto con la lettera B;
- Certificato aggiornato di attribuzione del codice fiscale dell'organizzazione rilasciato telematicamente dall'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Casale in data 17.9.2018;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- documento di identità del legale rappresentante dell'associazione.

Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra continua ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L.R. n. 7/2006 e disciplina regionale attuativa, nonché D.LGS. 117/2017) per il mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 30 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

#### LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

- di procedere alla variazione della denominazione sociale da “Associazione Amici della Musica” ad Associazione “Amici della Musica Carlo Soliva ETS” di Casale, con sede legale in via Facino Cane, 35 – 15033 Casale (Al) - C.F. 82007870064.

- di confermare l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, della seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

Numero di iscrizione	Denominazione dell’organizzazione iscritta	Sede legale (indicare il Comune) e codice fiscale
22/AL	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CARLO SOLIVA ETS	CASALE MONFERRATO (AL) C.F. 82007870064

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Come disposto dall’art. 8 comma 3 della l.r.7/2006 e dall’art. 8 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l’Associazione iscritta al Registro regionale è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d’iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2016, la copia dell’ultimo rendiconto economico approvato ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all’art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell’associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall’art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall’art. 7 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l’Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall’evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l’aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell’organo di amministrazione.

Sarà cura del Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Dott.ssa Paola Ferrando

La Dirigente Regionale  
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO